

r.g. 426/2022 v.g.



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Riccardo Rosetti

letto il ricorso depositato in data 5.4.2022 da Colasanti Roberto con il quale il ricorrente chiede dichiararsi aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 – quinquies legge 3 del 2012, come integrato in data 11.5.2022 a seguito del decreto del Giudice;

vista la relazione del gestore nominato dall'OCC come integrata in data 21.5.2022 con produzione di ulteriori allegati a seguito del decreto del Giudice;

vista la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovraindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012 atteso che, pur avendo rivestito cariche gestorie in diverse società queste risultano aver cessato l'attività e cancellate almeno un anno prima del deposito del ricorso;
- il debitore non ha fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni del debitore;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge (sebbene a seguito dell'ordine di integrazione del Giudice);
- gli atti consentono la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;



ritenuta l'opportunità di nominare quale liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies, comma 2, il dott. Coscia professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

osservato che ricorrono i presupposti per autorizzare ex art. 14-quinquies, comma 2, l. 3/12 il debitore a continuare ad utilizzare l'immobile sito in Comune di Santa Marinella (RM) v. IV Novembre snc, in NCEU di detto comune al Fg 12, p.lla 2793, sub. 501 e 502 graffate, cat A/2, vani 6,5 RC 1.057,45, fino alla sua liquidazione trattandosi della casa adibita ad abitazione principale del ricorrente;

osservato che il proponente ha chiesto di escludere dalla liquidazione la somma di euro 803,00 mensili necessaria per il sostentamento del nucleo familiare costituito dal solo ricorrente;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Colasanti Roberto;

nomina liquidatore il dott. Gennaro Coscia con studio in Civitavecchia, Largo Plebiscito n. 23;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione e **dispone** che l'OCC comunichi tramite PEC la proposta, la relazione e il presente decreto a tutti i creditori individuati nell'istanza di liquidazione del patrimonio;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, **autorizza** il debitore Colasanti Roberto a continuare ad utilizzare l'immobile adibito a casa familiare sito in Comune di Santa Marinella (RM) v. IV Novembre snc, in NCEU di detto comune al Fg 12, p.lla 2793, sub. 501 e 502 graffate, cat A/2, vani 6,5 RC 1.057,45, fino alla liquidazione atteso che si tratta dell'abitazione principale del nucleo familiare;

visto l'art. 14-ter, comma 6. Legge 3 del 2012, **stabilisce** che non è compresa nella liquidazione la somma di euro 803,00 mensili che il debitore Colasanti Roberto percepisce con la sua attività professionale;

fissa la data del 10.11.2022 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 30.9.2022 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;



avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 (contenente la valutazione circa opportunità del subentro nelle eventuali procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare) va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 27.7.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

RICORSO EX ARTT. 268 E SEGG. DEL D. LGS. 14/2019

RICHIESTA AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI ESEDEBITAZIONE EX L. 3/2012

Ill. Signor Presidente,

Il sottoscritto **Roberto Colasanti**, nato a Roma il 17.1.1962 e residente a Santa Marinella – Civitavecchia (RM), via IV Novembre n. 40, c.f.: CLS RRT 62A17 H501Y, rappresentato e difeso (come da procura rilasciata in calce al presente atto, su apposito foglio separato, da intendersi allegato al presente atto) dall'avv. Gabriella Napoli del Foro di Roma (tessera COA A20256 – c.f.: NPL GRL 62E66 C351V – tel. studio: 06 7887935; recapito mobile: 335 6087891; e-mail: gabriellanapoli@studiolegalenapoli.com; pec: gabriella.napoli@avvocato.pe.it), presso lo studio del quale elegge domicilio a Roma, via Fabio Massimo n. 95,

premessò che il ricorrente:

- 1) versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte nell'esercizio della propria (cessata) attività (non in proprio ma quale socio di società commerciale), tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni;
- 2) ha intenzione di avvalersi di una delle procedure previste dalla citata legge;
- 3) non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla L. 3/2012, e che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;
- 4) ha già sottoposto la propria posizione all'esame del competente OCC di Civitavecchia, e il nominato Gestore ha individuato nella liquidazione controllata la procedura idonea ai fini dell'esdebitazione del ricorrente, come da relazione che si deposita in atti;
- 5) nelle more tra l'esame della posizione del ricorrente da parte del Gestore e il deposito del presente atto, è pervenuta allo scrivente difensore una proposta di acquisto del compendio immobiliare di proprietà del ricorrente, formulata dal coniuge separato –Giordana Astrologo–, titolare di credito garantito da ipoteca di primo grado (con particolare riferimento all'immobile “*ex casa coniugale*”, il 50% della quale è di proprietà indivisa di essa Astrologo.



QUANTO ALL'INSORGENZA DELLA SITUAZIONE DEBITORIA – PRECISAZIONI

- Il signor Roberto Colasanti è stato socio delle seguenti società: Romargenti Diamond Group Srl; Top Diamond Srl; Dominici Srl.
- Nella sua veste di socio, con ingenua fiducia nei confronti degli altri soci, il signor Colasanti ha sottoscritto fideiussioni (per aperture di credito e/o prestiti) a favore degli istituti che hanno finanziato le dette società.
- Sicuramente va in questa sede sottolineato – sotto il profilo del concorso di colpa del danneggiato/creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c. – il comportamento sin troppo “disinvolto” delle banche e degli enti che hanno concesso crediti di ingente ammontare (alle predette società) senza tuttavia assicurarsi che i mezzi di garanzia (*in primis*: della stessa società) potessero avere efficacia sostanziale e non meramente formale.
- Altrettanto sicuramente va sottolineato il comportamento di due dei soci del signor Colasanti (e precisamente dei signori Ischiboni, fratelli), i quali – dopo il default societario – hanno raggiunto accordi transattivi con alcuni dei creditori¹, escludendo da ciò l'*ex* amico Roberto Colasanti e, da ultimo, proibendo financo al loro avvocato la consegna, al medesimo Colasanti, dei documenti societari (per l'esatta ricostruzione delle posizioni debitorie societarie e delle fideiussioni).
- Detta situazione ha comportato gravissime conseguenze nei confronti del signor Colasanti, impossibilitato a far fronte agli impegni assunti in sede di separazione (maturandosi così l'ingente debito del ricorrente nei confronti della *ex* moglie <per i contributi da versare in favore dei figli>).
- Trovato finalmente un nuovo lavoro (come componente del CdA di una società operante nel settore dei preziosi), il signor Colasanti si è determinato a cercare di definire le descritte situazioni debitorie, ricorrendo agli strumenti previsti dalla legge.

Tutto ciò premesso, e volendo definire la propria situazione debitoria, il ricorrente, come in epigrafe difeso, rappresentato e domiciliato

¹ Da colloqui con le controparti e con il legale degli Ischiboni (anche a mezzo e-mail riservate e non producibili), la difesa del signor Colasanti ha appreso, infatti, che gli Ischiboni hanno trattato e chiuso la propria posizione personale.



RICORRE

all'adito Tribunale affinché lo stesso, sulla scorta della relazione del Gestore e della documentazione che si versa in atti, e in accoglimento del presente ricorso, Voglia adottare i provvedimenti ritenuti opportuni al fine di ammettere il ricorrente alla chiesta esdebitazione, da effettuarsi a mezzo della liquidazione controllata dei sui beni (come indicato dal Gestore), o in quella, diversa, ritenuta opportuna dall'adito Tribunale.

A tal fine, fin d'ora chiede altresì che l'adito Tribunale Voglia:

- Affidare, ove possibile (e per ragioni di economia processuale) le operazioni di liquidazione al Gestore che ha redatto la relazione in atti (e, dunque, già al corrente della situazione *de qua*);
- valutare la sussistenza delle condizioni di legge per autorizzare la cessione del compendio immobiliare alla creditrice Giordana Astrologo (per come dalla stessa richiesto o, in subordine, alle condizioni ritenute opportune dall'adito Tribunale), tenuto conto di quanto in atti.

Si produce, in via istruttoria:

1) relazione del Gestore, e i documenti ivi menzionati:

- 1.2 omologa separazione consensuale;
- 1.3 precetto Astrologo;
- 1.4 dichiarazione redditi ultimi tre anni;
- 1.5 relazione notarile;
- 1.6 visura PRA;
- 1.7 Intrum – precisazione credito;
- 1.8 DI 16281/12 – Banca Pop. Soc. Coop.;
- 1.9 DI 7557/14 – Unicredit;
- 1.10 DI 21217/12 e precetto – BNL;
- 1.11 Precetto BFC;
- 1.12 Diff. Windiam;
- 1.13 Precetto Siena NPL;
- 1.14 Centrale rischi Banca d'Italia;
- 1.15 Agenzia delle Entrate;
- 1.16 Contratto locazione negozio via Arcangeli;

2) proposta di acquisto formulata dalla signora Giordano Astrologo.

Roma-Civitavecchia, lì 1° aprile 2022.

Avv. Gabriella Napoli

